

## **Sentenza Corte di Cassazione 7 marzo 2001, n. 3298**

### **Sezione Lavoro**

#### **Elementi caratterizzanti la condotta antisindacale – Necessità dell'intenzione del datore di lavoro di frustrare la libertà e l'attività sindacale**

La legittimazione attiva dell'associazione sindacale a stare in giudizio a norma dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori si fonda sull'esistenza di una condotta antisindacale del datore di lavoro, caratterizzata da una componente oggettiva di contenuto non predeterminato, e da un elemento soggettivo, che assume essenziale rilievo e postula l'intenzione del datore di lavoro di frustrare la libertà e l'attività sindacale, pur non ponendosi il comportamento del datore stesso in diretto contrasto con specifiche norme imperative destinate a tutelare l'esercizio della libertà e delle attività sindacali, ma integrando, per converso, in via immediata, la violazione di disposizioni della parte normativa di un contratto collettivo destinate ad operare direttamente sul piano dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori (nell'affermare il principio di diritto che precede la suprema corte ha, nella specie, ritenuto lesivo di prerogative sindacali riconosciute dalla contrattazione collettiva per gli addetti all'industria metalmeccanica privata -e, conseguentemente, ritenuta legittima la costituzione in giudizio del sindacato ex art. 28 citato - la mancata comunicazione alle rsu della decisione dell'imprenditore di far ricorso al lavoro straordinario, con specificazione del numero dei lavoratori interessati, del nome degli stessi, di quelli che avevano superato le quote esenti e di altre informazioni pertinenti, nonché il rifiuto opposto dall'impresa alla richiesta di prendere visione, da parte delle dette rsu, del registro infortuni).